



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP) – Tel. 0923.946388 – Fax 0923.941020
E-mail: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it
Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo

ORDINANZA N. 08/2020

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Mazara del Vallo:

- VISTO** l'evento straordinario verificatosi in data 07/02/2020, nel quale si è verificato l'affondamento di un'unità da diporto della lunghezza f.t. di circa 5 m nelle acque antistanti il porto di Mazara del Vallo, a circa 0,5 miglia nautiche dal fanale rosso, ad una profondità di circa 15 metri;
- VISTO** il proprio Avviso ai Naviganti in data 07/02/2020 che segnalava la posizione del relitto nel punto Lat. 37° 38.1' N – Long. 012° 35.4' E;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 151 del 18/07/2005 recante il “Codice della Nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE”;
- VISTA** la “Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare” (COLREG '72), resa esecutiva dalla Legge n. 1085 del 21/12/1977;
- RITENUTO OPPORTUNO** segnalare la posizione del suddetto relitto alle unità in transito nelle fasi di ingresso ed uscita dal porto di Mazara del Vallo, a tutela della sicurezza della navigazione;
- VISTI** gli art. 17, 28 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che nel fondale antistante il porto di Mazara del Vallo, precisamente nel punto di coordinate (WGS 84): **Lat. 37° 38.1' N – Long. 012° 35.4' E**, ad una profondità di circa 15m, è presente il relitto di un'unità da diporto di colore blu di lunghezza f.t. di circa 5 mt ed un'altezza di circa 1.5m.

ORDINA

Articolo 1

Nell'area avente centro nel punto di coordinate di cui al rende noto e per un raggio di 200 metri, sono vietati:

- L'ancoraggio;
- La pesca, sia professionale che sportiva, in ogni sua forma e con qualsiasi mezzo o attrezzo;
- Immersioni subacquee di qualunque tipo o con qualsiasi finalità, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate da questa Autorità Marittima.

Articolo 2

I divieti di cui l'art.1 non si applicano a personale e mezzi della Guardia Costiera e di altre Forze di polizia nonché alle unità di soccorso o di altre pubbliche amministrazioni in ragione del proprio servizio, le quali hanno tuttavia l'obbligo di segnalare all'Autorità Marittima ogni notizia d'interesse afferente il sito.

Articolo 3

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza e saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, ferme restando a carico dei contravventori anche le eventuali discendenti responsabilità civili in caso di danni a persone e/o cose.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale di questo Comando attraverso il portale www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo.

Mazara del Vallo, 06/05/2020

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Vincenzo CASCIO

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)



STRALCIO CARTOGRAFICO

